

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2158

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PEDRIZZI, PACE, MEDURI,
FLORINO, GRILLOTTI, SEMERARO, VALDITARA, TATÒ,
BUCCIERO, TOFANI, RAGNO, ULIVI, MORSELLI, CONSOLO,
SALERNO, KAPPLER, DELOGU, MULAS, BALBONI, DEMASI,
PELLICINI, DANIELI Paolo, MENARDI, BONGIORNO,
COZZOLINO, PONTONE, MAGNALBÒ, SPECCHIA,
BEVILACQUA, COLLINO, BATTAGLIA Antonio, LAURO e
PALOMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

—————

Disposizioni per la completa armonizzazione del trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al momento in discussione in Parlamento e di cui si auspica una rapida approvazione (atto Camera n. 2164-B), permette di equiparare dopo oltre venti anni le disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i funzionari delle Forze di polizia.

Tuttavia, in tale provvedimento non si è potuto tenere conto, nell'ottica della totale armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed amministrativo che disciplinano il personale del Comparto difesa e sicurezza, delle nuove norme introdotte in favore dei quadri non direttivi, con i provvedimenti di concertazione e di contrattazione recentemente approvati. Infatti, in occasione della «tornata contrattuale», conclusasi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state introdotte nuove norme, di contenuto anche economico, che devono essere estese al personale dirigente con un apposito provvedimento legislativo.

In tale contesto, il presente disegno di legge è volto ad estendere integralmente al personale dirigente non contrattualizzato del Comparto di spesa e sicurezza, le disposizioni contenute nei predetti decreti del Presidente della Repubblica.

Il presente disegno di legge intende quindi assicurare un quadro normativo compiuto ed omogeneo per l'intero Comparto evitando di creare una «frattura» tra personale dirigente e non dirigente e portando alla naturale conclusione le iniziative di carattere norma-

tivo ed economico intraprese dal Governo in materia.

Analoghe iniziative furono adottate in passato per i precedenti rinnovi contrattuali con il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, e con le leggi 28 marzo 1997, n. 85, e 30 novembre 2000, n. 356.

In tale sede si vuole inoltre intervenire per concludere quel processo di «armonizzazione» iniziato con la previsione contenuta nell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86. Infatti con la presente iniziativa si vogliono introdurre le seguenti disposizioni:

a) prevedere l'applicazione del cosiddetto «sistema dell'abbattimento», che consente la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Si tratta, anche in questo caso, di sanare una palese sperequazione, riconoscendo le stesse modalità di attribuzione dello stipendio in favore degli ufficiali del Comparto;

b) rimodulare la misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia al fine di adeguare tale emolumento agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.

In dettaglio, il disegno di legge, reca le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 estende a tutto il personale dirigente non contrattualizzato del Comparto

difesa e sicurezza le disposizioni contenute nei provvedimenti di concertazione e nell'accordo sindacale recepiti, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 e n. 164 del 2002.

L'articolo 2 prevede l'applicazione del cosiddetto «sistema dell'abbattimento» in favore degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia. Esso introduce, altresì, un principio tendente a salvaguardare il riconoscimento delle responsabilità derivanti dall'incarico ricoperto, anche in virtù dell'esperienza maturata, per ufficiali che provengono da carriere diverse. Condizione, questa, che invece è riconosciuta per le Forze di Polizia di Stato, in base alle novità introdotte dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, di conversione

in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157.

Le modifiche introdotte dall'articolo 2, inoltre, assorbono l'onere di spesa derivante dalle attribuzioni dell'assegno di parziale omogeneizzazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, del quale si prevede l'abrogazione.

L'articolo 3 incrementa la misura dell'indennità pensionabile in favore dei dirigenti delle Forze di polizia.

L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia.

L'articolo 5, infine, prevede la copertura finanziaria della legge, ponendo i relativi oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia dei contenuti dei provvedimenti di concertazione)

1. Ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, l'applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni.

3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata alla presente legge, l'indennità di presenza notturna e festiva, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.

Art. 2.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia)

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) agli ufficiali che hanno maturato 21 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica»;

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) agli ufficiali che hanno maturato 31 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito, è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.»;

c) al comma 3-bis, dopo le parole «per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano maturato 19 anni e 29 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito».

d) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni.».

2. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al medesimo personale destinatario del trattamento di cui al comma 1».

3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è abrogato.

Art. 3.

(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed in vigore alla predetta data sono incrementate del 6 per cento.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Al personale che matura il diritto al conseguimento degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente ad accertare e rendere pubblico l'eventuale esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2003 e in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1
(articolo 1, comma 1)

INDENNITÀ SOSTITUTIVA (*in euro*)

FORZE ARMATE

GRADO	Lunedì-Venerdì	Sabato, Domenica e festivi
Tenente Generale	185,00	370,00
Maggior Generale	160,00	320,00
Brigadiere Generale	150,00	300,00
Colonnello	125,00	250,00

TABELLA 2
(articolo 1, comma 3)

INDENNITÀ SOSTITUTIVA (*in euro*)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

GRADO	Lunedì-Venerdì	Sabato, Domenica e festivi
Generale di Corpo d'Armata .	185,00	370,00
Generale di divisione	160,00	320,00
Generale di brigata	150,00	300,00
Colonnello	125,00	250,00

